

INTRODUZIONE di Stefano Maglia

Dal 29 maggio 2015, è in vigore la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Tale importantissima riforma, attesa da quasi vent'anni, non solo introduce nel codice penale un intero Titolo (VI bis) dedicato ai "Delitti contro l'ambiente", ma riporta modifiche allo stesso Testo Unico Ambientale (introducendo persino una Parte VI bis sulla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale") ed al D.L.vo n. 231/2001 (in particolare all'art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).

A prescindere da alcune critiche sollevate sin da subito da alcuni settori della vigilanza e della stessa magistratura, non v'è chi non veda la straordinaria e significativa importanza di tale riforma.

Per quanto concerne, in particolare, il nuovo titolo inserito nel codice penale, le principali novità sono le seguenti.

Con riguardo all' "Inquinamento ambientale", il nuovo articolo 452-bis c. p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Si noti, peraltro, che i termini "abusivamente", "significativi" e "misurabili" sono quanto mai indeterminati e indeterminabili e lasciano indubbiamente spazio a leciti dubbi circa la concreta applicazione di tali reati (a tal proposito si rammenta che l'avverbio "abusivamente" compare anche nell'art. 260 del D.Lg.vo n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione Pen., Sez. III, n. 8299 del 3 marzo 2010, che afferma: "L'avverbio abusivamente, di cui al primo comma dell'art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006 - che sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta e comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti - si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti

"pericolosi e non" analiticamente disciplinato dalla normativa"). La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico o se a danno di specie animali o vegetali protette. In argomento si segnala la fondamentale sentenza Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170. L'art. 452-ter c.p. "Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento", prevede delle aggravanti. È disposta, infatti, la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, se dall'inquinamento ambientale derivi una lesione personale ad una persona, mentre si applica la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave. La reclusione da 4 a 9 anni è disposta qualora derivi una lesione gravissima, mentre in caso di morte della persona, si applica la reclusione da 5 a 12 anni. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Il "Disastro ambientale", punito all'art. 452-quadro c.p. con la reclusione da 5 a 15 anni, riguarda, alternativamente, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il reato è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Il legislatore, all'art. 452-quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente", ha disposto una riduzione della pena da un terzo a due terzi, qualora l'inquinamento ambientale o il disastro ambientale siano commessi per colpa, mentre è prevista un'ulteriore diminuzione di un terzo se dalla commissione dei suddetti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

L'art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività: il delitto è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,

trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente. Il comma successivo dispone un aumento della pena, qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, secondo il disposto dell'art. 452-septies c.p. "Impedimento del controllo" "chiunque l'impedisca il controllo ambientale, negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato; chi intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro o chi comprometta gli esiti".

Il successivo articolo, il 452-octies c.p. "Circostanze aggravanti", prevede specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente, soprattutto qualora l'associazione, di cui all'art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra esposti o all'acquisizione della gestione o comunque del controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Un aumento delle pene da un terzo alla metà è contemplato qualora dell'associazione facciano parte ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando il fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più dei suddetti delitti, o di quelli previsti dal D.L.vo n. 152 del 2006 o da altra disposizione di legge a tutela dell'ambiente, oppure se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una delle citate norme, l'art. 452-novies c.p. "Aggravante ambientale", dispone l'aumento di un terzo alla metà della pena nel primo caso mentre nel secondo caso, la pena è aumentata di un terzo, fermo restando la procedibilità d'ufficio.

L'art. 452-decies c.p. "Ravvedimento operoso", dispone una riduzione dalla metà ai due terzi della pena nei confronti di colui che si adoperi per evitare le conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa o che provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dei luoghi, mentre la riduzione da un terzo alla metà è prevista per chi aiuti concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nel ricostruire il fatto, nell'individuare gli autori o nel sottrarre risorse rilevanti alla commissione dei delitti.

L'art. 452-undecies c.p. in materia di "Confisca", prevede che in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi, il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Non è disposta la confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato, mentre se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. Non è disposta confisca anche quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

L'articolo successivo, il 452-duodecies c.p. "Ripristino dello stato dei luoghi", prevede che il giudice disponga a carico del condannato il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile ed è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000 a carico di chi, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, ex art. 452-terdecies c.p. "Omessa bonifica".

È evidente che tale legge non supera l'applicabilità delle singole sanzioni previste già per singole tipiche forme di reato. Per esempio tutti gli illeciti già previsti e sanzionati nella parte IV del T.U.A. rimangono ovviamente in vigore.

L'applicazione – in particolare – degli articoli 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) dipende sostanzialmente dalle "conseguenze" sostanziali di quei fatti già sanzionati dalle singole normative di settore.

Pertanto accanto, per esempio, al reato "formale" di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzionata dall'art. 256 c.1 T.U.A.) si aggiunge il delitto "sostanziale" di cui ai nuovi articoli del codice penale qualora da quell'evento fossero cagionati "una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile" delle varie matrici ambientali (art. 452bis) oppure "l'alterazione di un ecosistema" o gli altri casi di cui all'art. 452-quater.

Il fatto che molti abbiano già sottolineato come l'indeterminatezza di alcuni termini ("abusivamente", "compromissione", "deterioramento", "significativi", "misurabili", "alterazione", "particolarmente onerosa") possa da un lato restringerne l'efficacia, mentre dall'altro ne amplifica a dismisura l'astratta applicabilità, fa ritenere che solo il tempo – e l'interpretazione giurisprudenziale – chiariranno l'effettiva portata "sostanziale" della riforma. Peraltro v'è da sottolineare come con riferimento ad alcuni di quei termini "indeterminati" vi siano già alcuni riferimenti derivanti per esempio dalle norme sul danno ambientale, sull'art. 260 TUA e sullo stesso 734 cod. pen..

Seppur in sintesi sono poi da segnalare gli artt. 452-quinques (riguardante la commissione dei rea-

ti summenzionati meramente per colpa); 452-sexies (sostanzialmente relativo ai rifiuti ad alta radioattività); 452-septies (impedimento all'attività di vigilanza e controllo ambientale "predisponendo ostacoli" o "compromettendone gli esiti") e 452-octies ("ecomafia": da interfacciarsi col delitto ex art. 260 TUA).

Di assoluto rilievo è la disposizione di cui all'art. 452-novies, per la quale "Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo". Attenzione: la norma parla solo di "delitti" previsti nel TUA, e quindi nel campo "rifiuti" il riferimento è solo agli artt. 256-bis e 260 (e 258, c. 4, in caso di certificato di analisi falso).

Dopo che gli artt. 252-decies, undecies e duodecies trattano – rispettivamente – di ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ai delitti introdotti dalla riforma, l'art. 452-terdecies interviene sull'omessa bonifica, a tal punto di dover operare, all'inizio del comma 2 della L. 68/15, una modifica nello stesso testo dell'art. 257 T.U.A.

Altre modifiche al T.U.A. riguardano anche quella al 260 (operata dal comma 3), con riferimento agli obblighi di confisca, ma specialmente l'introduzione (ex comma 9) di una nuova Parte (sesta-bis) al D.L.vo 152/06, relativa alla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", applicabile "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste nel T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto

e attuale di danno alle risorse ambientali, urbane o paesaggistiche protette" ovvero praticamente tutte (in particolare artt. 256, 257, 259).

Interessante, infine, l'ipotesi di sostanziale "depenalizzazione" prevista dal nuovo art. 318 ter per cui, "allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata", l'organo di P.G. può impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per la sua esecuzione. "Quando risulta l'adempimento della prescrizione l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". Dunque da reato (contravvenzionale) a illecito amministrativo, con tutte le conseguenze del caso, anche con riferimento al fatto che si tratta ovviamente di una esplicita norma di favor.

Recentemente, infine, il D.L.vo 1° marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, ha letteralmente trasferito l'art. 260 del T.U.A., rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (cosiddetta "ecomafia"), nel codice penale, subito dopo le disposizioni sopra analizzate. Precisamente, per effetto del combinato disposto tra gli articoli 3, 7 e 8 del citato D.L.vo 21/2018, l'art. 260 del T.U.A. è abrogato a decorrere dal 6 aprile 2018, e ogni richiamo a tale disposizione, ovunque presente, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come indicato dalla tabella A allegata al decreto. Con riferimento all'art. 260, la nuova norma ad esso corrispondente è l'art. 452-quaterdecies del codice penale, di identica formulazione. Restano ferme, pertanto, sia la descrizione della fattispecie sia le sanzioni ad essa connesse, ma cambia il riferimento normativo: dall'art. 260 del T.U.A. all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

1.

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

(Estratto)

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO VI
DELLA ESTINZIONE DEL REATO
E DELLA PENA

CAPO I
DELLA ESTINZIONE DEL REATO

157. (1) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, (2) 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis (3) (4), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, (5) per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater (6).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) Le parole: «375, terzo comma,» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, della L. 11 luglio 2016, n. 133.

(3) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).

(5) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VI bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (1)

(1) Questo titolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 22 maggio 2015, n. 68.

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione per i delitti previsti da questo Titolo sono raddoppiati.

452 bis. Inquinamento ambientale. – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452 ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. – Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

452 quater. Disastro ambientale. – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

452 quinques. Delitti colposi contro l'ambiente. – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

452 sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

452 septies. Impedimento del controllo. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralca o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

452 octies. Circostanze aggravanti. – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

452 novies. Aggravante ambientale. – Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

452 decies. Ravvedimento operoso. – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

452 undecies. Confisca. – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

452 duodecies. Ripristino dello stato dei luoghi. – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del con-

dannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

452 terdecies. Omessa bonifica. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

452 quaterdecies. (1) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

2.

L. 22 maggio 2015, n. 68. Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 122 del 28 maggio 2015). (1)

(1) Le modifiche introdotte da questo provvedimento si trovano riportate in nota alle norme interessate.